

COMUNE DI LEINÌ

(Provincia di Torino)

PROGRAMMA DI INTERVENTO REALIZZABILE CON CAPITALI PRIVATI (PROJECT FINANCING)

STUDIO DI FATTIBILITA', PROGETTAZIONE ESECUTIVA, REALIZZAZIONE, GESTIONE, AMPLIAMENTO, CONDUZIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL CIMITERO COMUNALE DI LEINÌ STUDIO DI FATTIBILITA'

CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE DI MANUFATTI E AREE CIMITERIALI – TARIFFARIO

ALLEGATO E
Rev.02

Proponente:

Costituendo R.T.I.

A.F.I.B. S.r.l.

Corso Casale n° 5 - 13039 Trino (VC) tel 0161.801366

afib@boltro-afib.com

VIARENGO s.r.l.

Viale Don Alfredo Bianco 17

14100 Asti

tel. 0141.593980

viarengo.srl@outlook.it

i progettisti

Dott. Arch. Andrea Boltro

Dott. Arch. Elena Boltro

Art. 1 – Assegnazione dei manufatti e delle aree cimiteriali

Spetta al Concessionario il pubblico servizio di assegnazione a terzi dei diritti di sepoltura (concessione funeraria, loculi, cellette, aree ad inumazione e aree per Cappelle), sia quelli di nuova realizzazione sia quelli liberi e disponibili alla data di Contratto di Concessione e per tutta la durata della stessa, in osservanza del presente capitolato e delle norme legislative e regolamentari sulle concessioni funerarie, nonché l'incasso della tariffa prefissata.

I loculi e le cellette liberi al momento della data di contratto (indicati in elenco controfirmato dalle parti) saranno concessi alle tariffe in vigore all'atto, dal Concessionario detto, anche Gestore, e lo stesso numero di loculi e cellette saranno lasciati liberi e disponibili al termine della Concessione.

Gli spazi per le concessioni funerarie possono essere assegnati anche se previsti dal progetto esecutivo approvato, relativamente a lotti di cui siano in corso i lavori.

L'assegnazione delle edicole non è soggetta a limitazioni concernenti l'età degli assegnatari o il luogo di residenza, fatto salvo il regime tariffario proposto.

Le concessioni, di loculi, cellette, aree possono essere rilasciate anche a persone viventi.

L'assegnazione dei loculi è soggetta a limitazioni concernenti l'età degli assegnatari come da indicazione del Regolamento di Polizia Mortuaria o il luogo di residenza, fatto salvo il regime tariffario proposto.

Art. 2 – Tipologia e durata della concessione funeraria

La concessione funeraria ha per oggetto:

- loculi in colombario;
- cellette ossario;
- cellette cinerarie.
- Aree per edicole gentilizie;
- Aree per inumazione;

Art. 3- Durata delle Concessioni dalla stipula della concessione stessa

- 99 anni, per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
- 60 anni, per gli ossari, nicchie cinerarie individuali;
- 40 anni, per i loculi o comunque per le sepolture private individuali,
- 10 aree ad inumazione.

Art. 4 – Rilascio delle Concessioni

Il Concessionario dovrà garantire, attraverso un proprio operatore qualificato, un servizio di rilascio delle concessioni cimiteriali, comprese proroghe e rinnovi, e la stesura dei relativi contratti. Dal punto di vista operativo l'Ufficio Comunale Competente, contattato dal cittadino interessato al lutto o interessato al rilascio della concessione cimiteriale in vita, invita il cittadino a recarsi all'ufficio cimiteriale dove l'operatore qualificato, in orari concordati, rilascia un'istanza di prenotazione. Tale istanza verrà inoltrata via mail dall'ufficio comunale competente. L'operatore del Concessionario dovrà garantire la redazione di tutta la documentazione necessaria affinché possa perfezionarsi la concessione cimiteriale e l'assegnazione del relativo posto entro n. 2 giorni lavorativi, nello stesso tempo dovrà predisporre la documentazione necessaria per il pagamento del corrispettivo dovuto per tale concessione:

1. Concessione richiesta per un beneficiario in vita: il richiedente è tenuto a versare il corrispettivo al Concessionario al suo domicilio con mezzo bancario, contestualmente alla modulistica firmata entro dieci giorni successivi. L'importo è maggiorato dei diritti di segreteria dovuti per la stipula dell'atto di concessione funeraria, nella misura stabilita dal Comune. Qualora entro dieci giorni il proponente non abbia provveduto al pagamento, l'istanza si considera annullata.
2. Concessione richiesta in caso di lutto: il richiedente è tenuto a versare il corrispettivo al Concessionario al suo domicilio con mezzo bancario, contestualmente alla modulistica firmata entro il giorno del servizio funebre. L'importo è maggiorato dei diritti di segreteria dovuti per la stipula dell'atto di concessione funeraria, nella misura stabilita dal Comune.

La redazione dell'atto di concessione funeraria è effettuata a cura del Promotore per conto del Comune di Leini, previa verifica della conformità a leggi e regolamenti in materia, nei trenta giorni successivi.

Il Contratto di concessione verrà inoltrato via mail all'ufficio dell'operatore qualificato che provvederà a farlo

sottoscrivere in duplice copia e apporre legale marca da bollo. La copia scansionata sarà inoltrata per mail all'Ufficio Comunale Competente.

L'operatore del Concessionario potrà compiere tutti gli atti amministrativi relativi a quanto sopra tranne quelli per legge esclusivamente a carico del Comune. Nel corso di tali operazioni è fatto divieto di raccogliere ed esternalizzare qualsiasi tipo di dato personale senza specifica autorizzazione.

Art. 5 – Rinnovo Concessioni

La presente proposta prevede la possibilità di rinnovo di tutte le tipologie di concessione, ad esclusione dell'area ad inumazione, secondo le modalità previste dal Regolamento di polizia mortuaria vigente, art. 48. Alla scadenza delle concessioni, Il Comune potrà in accordo con il Gestore avviare un'operazione di ricerca famigliari/eredi delle concessioni scadute per definire l'eventuale rinnovo o spostamento dei resti mortali.

L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune o di estumulazione ordinaria è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo. La comunicazione sarà ripetuta in forma sintetica in prossimità delle aree interessate ed in ogni altro luogo ritenuto opportuno. Per il contatto coi familiari il soggetto gestore del servizio, ove possibile, attiverà apposito procedimento informativo ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 241/90.

Lo spostamento e la nuova collocazione dei resti è a carico dei famigliari o aventi titolo, nel caso le operazioni non venissero sostenute da chi di diritto, per loro mancato reperimento o per rifiuto, il Concessionario si fa carico delle spese per un massimo di 5 all'anno non cumulabili. Qualora il numero si rivelasse insufficiente alle esigenze, il Comune provvederà a versare al Concessionario l'importo stabilito sulla base delle medesime tariffe, scontate del 10%.

Se la salma si rivelasse indecomposta, salvo diversa decisione familiare, la salma verrà re-inumata.

Rimane inteso, in ogni caso, che gli Uffici Comunali presteranno la massima collaborazione al fine di fornire tutte le informazioni ed i dati utili per il reperimento dei suddetti soggetti onerati del pagamento delle tariffe dovute in relazione alle operazioni e/o ai servizi cimiteriali, e cureranno le pratiche amministrative legate alle cremazioni.

Art. 6 – Tariffe Proposte

Al fine del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'operazione, si propone la gestione diretta e l'incasso dai cittadini delle concessioni, comprese proroghe e rinnovi, delle operazioni cimiteriali.

Vengono pertanto proposte le tariffe relative alle concessioni e alle operazioni cimiteriali così come riportato negli articoli successivi, cui va aggiunta l'IVA di legge, che verranno adeguate ogni due anni secondo l'indice IPCA dell'ISTAT, l'aumento già definito a seguito della costruzione di lotti successivi segna step tariffari precisi di seguito specificati.

Le concessioni e le operazioni relative ai servizi cimiteriali saranno fatturate direttamente ai Cittadini secondo il listino previsto nella proposta.

In particolare si evidenzia che:

- a) Si prevede una tariffa per "tumulazione aggiuntiva in sepoltura esistente - loculo" detto "conferimento ceneri" per l'aggiunta di cassetine e urne cinerarie all'interno di loculi già dati in concessione, pratica che sta diventando sempre più comune visto l'aumento della scelta di cremazione. In un loculo sarà possibile l'inserimento di due urne cinerarie, fermo restando la durata originaria della concessione. Ogni celletta ossario/cinerario può contenere una sola urna.
- b) I proventi derivanti dalle Concessioni rinnovate saranno suddivisi al 50% con il Comune, intendendo il restante 50% trattenuto dal Gestore a compensazione dei costi di gestione, segreteria.
- c) I loculi e cellette liberi a seguito di uno spostamento in seguito chiamati "rigenerati", saranno riconcessi alle tariffe vigenti scontate del 20% e i proventi da essi generati saranno suddivisi al 25% con il Comune, intendendo il restante 75% trattenuto dal Gestore a compensazione dei costi di gestione, segreteria, sanificazione del manufatto, smaltimento vecchia lapide e fornitura nuova lapide.
- d) I non residenti possono richiedere concessioni che saranno rilasciate con una maggiorazione del 50% rispetto al tariffario al momento vigente, ad eccezione del solo costo di costruzione delle edicole funerarie che non subirà alcuna maggiorazione.
- e) Per quanto concerne le operazioni cimiteriali, sono state introdotte alcune voci non presenti nell'elenco comunale e che si ritiene opportuno inserire.
- f) In caso di rinuncia alla concessione, richiesta ammessa solo quando la sepoltura non venisse

occupata da salma o quando, pur essendo stata occupata, la salma venisse trasferita per una diversa sistemazione all'interno del Cimitero di Leini in altro loculo o in Cappella funeraria. L'eventuale rinuncia darà luogo al seguente trattamento:

- Se la restituzione avviene entro il 5° anno della concessione, riduzione del 30% sull'importo della concessione all'atto della stipula, con esclusione delle spese contrattuali, accessorie ed eventuali maggiorazioni;
- Se la restituzione avviene tra il 6° e il 10° anno della concessione, riduzione del 50% sull'importo della concessione all'atto della stipula, con esclusione delle spese contrattuali, accessorie ed eventuali maggiorazioni;
- Se la restituzione avviene oltre il 10° anno della concessione, il concessionario non avrà diritto ad alcun rimborso.

Il rimborso sarà effettuato dal Gestore, che entrerà in pieno possesso del loculo liberato e potrà riconcederlo, alla tariffa vigente all'atto di concessione, ad altro soggetto senza nulla dovere al Comune.

Art. 7 - Tariffa di concessione dei manufatti cimiteriali.

La tariffa è versata anticipatamente al Concessionario per tutta la durata della concessione funeraria e non è frazionabile in rate periodiche.

Fatta salva l'eventuale responsabilità penale, l'applicazione di tariffe superiori a quelle in corso costituisce grave inadempimento del Concessionario e i pagamenti sono nulli per la parte eccedente la tariffa.

La tariffa per la concessione di manufatti a favore di soggetti RESIDENTI in Comune di Leini, a far data dal contratto di concessione e per tutta la durata del I lotto, è stabilita come segue:

- | | |
|--|------------------------------------|
| • loculo prima fila in colombario | € 2.500,00 + IVA a norma di legge |
| • loculo seconda fila in colombario | € 3.200,00 + IVA a norma di legge |
| • loculo terza fila in colombario | € 3.200,00 + IVA a norma di legge |
| • loculo quarta fila in colombario | € 2.300,00 + IVA a norma di legge |
| • loculo quinta fila in colombario | € 2.100,00 + IVA a norma di legge |
| • loculo longitudinale prima fila
in colombario | € 3.000,00 + IVA a norma di legge |
| • loculo longitudinale seconda fila
in colombario | € 3.500,00 + IVA a norma di legge |
| • loculo longitudinale terza fila
in colombario | € 3.500,00 + IVA a norma di legge |
| • cellette ossario / urne cinerarie
indipendentemente dalla fila | € 800,00 + IVA a norma di legge |
| • area per edicola gentilia da 10 loculi | € 9.600,00 + IVA a norma di legge |
| • edicola gentilia da 10 loculi
(sola costruzione) | € 24.500,00 + IVA a norma di legge |
| • rivestimento interno Cappella
da capitolato standard (pavimento in serizzo
fronte loculi in calizza capri) | € 2.500,00 + IVA a norma di legge |
| • diritto conferimento ceneri in loculo | € 400,00 + IVA a norma di legge |

Art.8 – Esclusioni

Restano esclusi dal tariffario proposto la fornitura e posa dei seguenti manufatti:

- monumenti funebri definitivi campo ad inumazione e relativi accessori;
- Accessori lapidi;
- Targhe commemorative defunti;

Qualora venga richiesta la fornitura di tali materiali si provvederà a fornire al cliente adeguato preventivo.

Art. 9 - Revisione tariffe

Le tariffe dei manufatti verranno aggiornate, ad ogni lotto successivo e comunque non prima che siano trascorsi 5 anni tra un adeguamento e l'altro, incrementandole del 5% oltre l'aggiornamento ISTAT annuale.

Le tariffe di cui all'articolo precedente, a richiesta del Concessionario, possono essere rivedute, in

conformità al Disciplinare di Concessione, ai fini del riequilibrio del Piano Economico Finanziario (PEF) annualmente, o quando se ne verificano i presupposti, art.22 convenzione.

Le variazioni sono comunque preventivamente soggette all'approvazione da parte del Comune di Leinì, sulla base della documentazione comprovante fornita dal Concessionario.

Art.10- Manutenzione edile.

La manutenzione edile dei manufatti realizzati in ampliamento rimane per la durata della concessione a carico, cura e spese della ditta concessionaria, anche con riguardo a vizi e difetti delle strutture, salvo eventuale rivalsa verso l'impresa costruttrice, nei casi previsti dal codice civile.

La manutenzione straordinaria sull'esistente è a carico del Comune, tuttavia nel PEF sono inserite voci di manutenzione straordinaria del valore complessivo di Euro 634.147,00 (oltre ai relativi costi di progettazione e direzione lavori). Cifra che comprende un elenco di lavorazioni straordinarie definite nell'allegato F. Rimane facoltà dell'Amministrazione di valutare esigenze differenti per utilizzare queste somme.

Art. 11 - Custodia.

I manufatti in concessione sono affidati alla custodia del Concedente, ferma la responsabilità verso terzi del Concessionario relativamente agli oneri di gestione e manutenzione a proprio carico.

Il Concessionario non assume in particolare responsabilità per danneggiamenti o furti di ornamenti che, per qualsiasi motivo, si verificassero nei manufatti in concessione.

Art. 12 – Clausola sociale.

Il Concessionario è tenuto a dotarsi di tutto il personale e dei mezzi necessari alla prestazione del servizio, da impiegarsi con le cautele, le protezioni e quanto altro necessario per la sicurezza ai sensi di legge.

Il Concessionario è tenuto ad applicare e far applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali e aziendali, per il settore di attività e per la località dove è eseguito il servizio.

Il Concessionario è altresì obbligato a rispettare e far rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Il Concessionario è tenuto a sollevare e manlevare il Concedente da ogni eventuale pretesa da parte di lavoratori a qualsiasi titolo dal medesimo impiegati, nonché di Istituti di previdenza e assistenza e comunque di terzi riguardo al rapporto con i lavoratori stessi.

Art. 13 - Reclami.

Ogni eventuale reclamo da parte del titolare di concessione funeraria è inoltrato verbalmente o per iscritto al Concessionario, che provvede al riscontro entro trenta giorni. Se la definizione del reclamo non pervenisse o non fosse soddisfacente, il concessionario potrà reiterare il reclamo all'Amministrazione Comunale.

La decisione del Comune è vincolante per il Concessionario. I reclami non danno comunque titolo per differire i pagamenti.

Trino, 07/09/2023

Il Proponente

Costituendo R.T.I.

A.F.I.B. S.r.l.

Corso Casale n° 5 - 13039 Trino (VC) 0161.801366

afib@boltro-afib.com

VIARENGO s.r.l.

Dal 1968 Impianti Elettrici

Viale Don Alfredo Bianco 17
14100 Asti
0141593980
viarengo.srl@outlook.it

Progettisti
Dott. Arch. Andrea Boltro
Dott. Arch. Elena Boltro